

AREA MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA
Sede di Firenze

Prot. 38805 del 29/05/2014

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 23.7.1980, n. 384 e successive modificazioni della rivendita nuova istituzione del comune di **PRATO** da ubicarsi nella zona così delimitata:

“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI POSTI IN VIA DEL CAPANNACCIO, DAL NUMERO CIVICO 2 AL NUMERO CIVICO 10 INCLUSI E IL LOCALE DI VIA BETTAZZI NUMERO CIVICO 9, UBICATI A DISTANZA NON INFERIORE A METRI 200 DALLA RIVENDITA PIU' VICINA”

Questa Direzione Territoriale, visto l'esito dell'asta di cui l'avviso pubblicato in data 28/02/2014 per l'appalto della rivendita nuova istituzione in PRATO, ha deciso di conferire la suddetta rivendita, il cui reddito presunto annuo è di €. 44.511,38 (quarantaquattromilacinquecentoundici\38), mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, lettera b), della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **Euro 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento\00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un triennio nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **metri 200** dalla più vicina rivendita già esistente; il locale deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità dalla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta con apposta marca da bollo da €. 16,00 conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: "Offerta per l'appalto della rivendita nuova istituzione in **PRATO**"

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli - Direzione Territoriale per la Toscana e l' Umbria, Piazza della Repubblica n. 6 - 50123 Firenze**, dovrà pervenire entro il **2 luglio 2014**.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale, di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopoli possono essere intestate solo a persone fisiche o non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio di **€. 2.600,000 (duemilaseicento\00)** da eseguirsi presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia – di Firenze.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dalla Direzione Territoriale; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso la Direzione Territoriale in intestazione, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di monopolio.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico indirizzato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio gestione monopolio rivendite tabacchi – Piazza Mastai n. 11 – 00153 ROMA o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Firenze, li 29/05/2014

IL DIRETTORE

Dott.ssa Daniela Guiducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

ALL' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE DI F I R E N Z E

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che una copia del presente avviso è stata affissa all'albo di questo Ufficio il giorno ed ivi è rimasta esposta al pubblico fino al

(Firma e bollo dell'Ufficio)

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta con apposta marca da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (nome) (cognome)..... nato ail
(C.F.....) residente nel comune diin
Via/Piazza.....n. tel..... e-mail
..... mi impegno ad assumere in appalto, per tre anni, l'esercizio della
rivendita generi di monopolio n. del comune di , sotto la
stretta osservanza delle condizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in una unica
soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che in caso di assegnazione potrò disporre
del locale (*) sito in **via/piazza n. del Comune di** ove intendo
ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti
dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ⁽¹⁾ o nella situazione di cui
all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980⁽²⁾, obbligandomi a rimuovere, nel termine
assegnato dall'Agenzia ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18
⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Di essere a conoscenza che a seguito del
conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi
successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del
D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì,
a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato alla Direzione Territoriale presso la
quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

(Firma)

**(*) L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza
possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda.**

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.